

prodotti del codice NC 0206 29 91, oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni

e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1994, prodotti dei codici NC succitati provenienti da paesi che sono da considerarsi, rispetto ad essi, come paesi terzi al 31 dicembre 1994;
- b) la seconda, pari al 20 %, ossia a 5 300 tonnellate, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi che sono da considerarsi, rispetto ad essi, come paesi terzi al 31 dicembre 1994, di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 3

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

- a) la ripartizione e l'attribuzione dei quantitativi disponibili tra gli operatori di cui all'articolo 2 e

- b) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

2. L'assegnazione agli operatori dei quantitativi disponibili è decisa dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT